

	Repertorio n. 16287	Raccolta n. 9627	
	<b>VERBALE DI ASSEMBLEA</b>		
	<b>REPUBBLICA ITALIANA</b>		
	Il giorno sette novembre duemiladiciotto, alle ore sedici e trenta minuti		
	<b>7 novembre 2018</b>		
	In Aprilia, nel mio studio in via Alberico Carboni n. 8.		
	Innanzi a me dottor <b>CARLO CERVASI</b> , Notaio in Aprilia, iscritto nel Collegio Notari-		
	le del Distretto di Latina,	Registrato a Latina il 14 novembre 2018 N. 12489 Serie 1/T	
	<b>E' PRESENTE</b>		
	<b>AMICI Rosina</b> , nata ad Ariccia (RM), l'11 maggio 1946, cittadina italiana, domicilia-		Depositata per l'iscrizione nel Registro delle Imprese di Latina l'8 novembre 2018 Prot. n. 42287
	ta per la carica presso la sede sociale, nella sua qualità di Amministratore Unico		
	della società		
	<b>"FARMA APRILIA S.R.L."</b>		
	con sede in Aprilia, via Inghilterra n. 108, iscritta nel Registro delle Imprese di Lati-		
	na, con numero di iscrizione e codice fiscale 01920240593, capitale sociale euro		
	10.200,00 (diecimiladuecento virgola zero zero), interamente sottoscritto e versato		
	per euro 3.060,00 (tremilasessanta), R.E.A. n. LT-132896.		
	Detta comparente, della cui identità personale io Notaio sono certo, dichiara che in		
	questo giorno luogo ed ora si è riunita l'assemblea della predetta società e mi ri-		
	chiede di far constare da verbale lo svolgimento dell'adunanza e le deliberazioni a-		
	dottate.		
	Aderendo alla richiesta io Notaio dò atto di quanto segue.		
	<b>COSTITUZIONE DELL'ASSEMBLEA</b>		
	Assume la presidenza a norma di statuto e per designazione unanime dei presenti		
	la stessa comparente, che constata:		

	- che sono presenti tutti i soci rappresentanti l'intero capitale sociale nelle persone	
	di:	
	-- se stessa, titolare, in piena ed esclusiva proprietà, di una quota di partecipazione	
	sociale di nominali euro 4.080,00 (quattromilaottanta virgola zero zero);	
	-- <b>IL COMUNE DI APRILIA</b> , con sede in Aprilia, Piazza Roma n. 1, Partita IVA	
	00935550590, Codice Fiscale 80003450592, titolare, in piena ed esclusiva pro-	
	prietà, di una quota di partecipazione sociale di nominali euro 6.120,00 (seimilacen-	
	toventi), in persona del Sindaco pro tempore Terra Antonio, nato ad Aprilia il 18 feb-	
	braio 1963;	
	- che è presente l'amministratore unico nella persona della costituita;	
	- che la società non si trova nelle condizioni di cui all'art. 2477, c.c.	
	Dichiara pertanto validamente costituita l'assemblea anche in mancanza dell'avviso	
	di convocazione ed apre la discussione sul seguente ordine del giorno:	
	1) modifica dell'art. 3 del vigente statuto sociale.	
	Il Presidente dà atto che tutti gli intervenuti hanno dichiarato di essere sufficiente-	
	mente informati sul contenuto di cui all'ordine del giorno, alla cui discussione, appo-	
	sitamente interpellati, nessuno si è opposto.	
	<b>DISCUSSIONE E DELIBERAZIONE</b>	
	Per l'unico punto all'ordine del giorno il Presidente, in virtù di quanto deliberato dal	
	Consiglio Comunale di Aprilia in data 28 settembre 2018 n. 43 (delibera dichiarata	
	immediatamente esecutiva), previo parere della competente Commissione Consilia-	
	re nella seduta del 25 settembre 2018, propone di modificare l'articolo 3 del vigente	
	statuto sociale, sostituendolo con il seguente testo:	
	<b>"ARTICOLO 3. DURATA</b>	
	La durata della società è fissata sino al 31 dicembre 2050."	

L'assemblea all'unanimità, con voto espresso verbalmente,

DELIBERA

di modificare l'articolo 3 del vigente statuto sociale conformemente a quanto sopra  
proposto.

Si allega al presente atto sotto la lettera "**A**" lo statuto sociale aggiornato con la mo-  
difica testè apportata.

Null'altro essendovi da deliberare il Presidente dichiara sciolta l'assemblea alle ore  
sedici e quaranta minuti.

Le spese del presente verbale e sue conseguenziali sono a carico della società.

Non ho dato lettura di quanto allegato perché espressamente dispensato.

Richiesto, io notaio ho ricevuto quest'atto di cui ho dato lettura alla parte che lo approva. Scritto a macchina da persona di mia fiducia ed in parte integrato a mano da me notaio su un foglio per tre pagine.

Sottoscritto alle ore sedici e quarantacinque minuti

Sottoscritto nell'originale:

AMICI Rosina

Terra Antonio

**CARLO CERVASI NOTAIO**

**Allegato "A" alla Raccolta n. 9627**

**STATUTO**

**DELLA SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA**

**"FARMA APRILIA S.R.L."**

**TITOLO I**

**DENOMINAZIONE - SEDE - OGGETTO - DURATA**

**ARTICOLO 1. DENOMINAZIONE**

E' costituita una società a responsabilità limitata a prevalente partecipazione del Comune di Aprilia per lo svolgimento delle attività di gestione delle farmacie comunali, sotto la denominazione di: **"FARMA APRILIA S.R.L."**.

**ARTICOLO 2. SEDE SOCIALE**

La società ha sede in Comune di Aprilia.

Con deliberazione dell'assemblea dei soci potranno stabilirsi sedi secondarie o uffici decentrati.

**ARTICOLO 3. DURATA**

La durata della società è fissata sino al 31 dicembre 2050.

**ARTICOLO 4. OGGETTO SOCIALE**

La società si propone l'attività di gestire e di condurre farmacie di cui sia titolare il Comune di Aprilia, da attuare in esecuzione ed in ottemperanza alla Legge 8 giugno 1990, n. 142 - Lett. E) dell'art. 22 e della Legge 2 aprile 1968, n. 475, - Lett. D) dell'art. 9 (così come è stato modificato dall'art. 10 della Legge 8 novembre 1991, n. 362).

Pertanto, pure operando in regime privatistico e quindi pur essendo assoggettata alla disciplina del diritto comune, la società trova la sua fonte anche nelle richiamate leggi speciali, realizzandosi così una commistione tra tale disciplina e tali nor-

	me speciali, da cui scaturiscono regola di "evidenza pubblica" che determinano la	
	scelta del contraente privato per quel che attiene ai requisiti ed alle entità delle par-	
	tecipazioni.	
	Da tale carattere della società scaturiscono anche le clausole in appresso riportate	
	che sono dirette a disciplinare la obbligatorietà di prestazioni accessorie a carico	
	dei "soci privati" e la circolazione delle quote di partecipazione di cui essi sono tito-	
	lari.	
	Per il conseguimento delle finalità che si propone, la società ha per oggetto l'attività	
	di:	
	a) preparazione e vendita al pubblico di medicinali, specialità, prodotti e/o articoli	
	farmaceutici e prodotti e/o articoli parafarmaceutici in genere;	
	b) commercio di sostanze e prodotti chimici, articoli sanitari in genere, articoli e pro-	
	dotti per l'infanzia, articoli e prodotti per la cura, l'igiene e la bellezza della persona,	
	articoli e prodotti per l'alimentazione umana, articoli e/o prodotti aventi comunque	
	attinenza con quelli sopra specificati.	
	Nella gestione dell'impresa la società potrà assumere in locazione e/o in affitto im-	
	mobili, aziende, macchinari ed attrezzature in genere.	
	La società, in via assolutamente non prevalente, senza rivolgersi al pubblico e co-	
	munque nel rispetto dei divieti e dei principi portati dalle Leggi n . 1/91 e n. 197/91;	
	dal T.U. delle Leggi in materia bancaria e creditizia, approvato con D.Lvo n. 385/93	
	e dalla deliberazione del 3 marzo 1994 del comitato interministeriale per il credito	
	ed il risparmio, potrà esercitare tutte quelle altre attività immobiliari, mobiliari, finan-	
	ziarie e commerciali ritenute utili per il raggiungimento dello scopo sociale.	
	<b>TITOLO II</b>	
	<b>CAPITALE, VOTO E TRASFERIMENTO DELLE PARTECIPAZIONI</b>	

	<b>ARTICOLO 5. CAPITALE SOCIALE</b>	
	Il capitale sociale sottoscritto è di euro 10.200,00 (diecimiladuecento), ed è diviso	
	in quote.	
	I diritti sociali spettano ai soci in misura proporzionale alla partecipazione da ciascu-	
	no posseduta.	
	Possono essere conferiti tutti gli elementi dell'attivo, anche diversi dal denaro, su-	
	scettibili di valutazione economica.	
	<b>ARTICOLO 6. VOTO</b>	
	Il voto compete a ciascun socio in misura proporzionale alla sua partecipazione.	
	Hanno diritto di voto i soci che risultino tali sulla base delle risultanze del Registro	
	delle Imprese competente.	
	<b>ARTICOLO 7. TRASFERIMENTO DELLE PARTECIPAZIONI</b>	
	E' vietato al socio privato il trasferimento della partecipazione per donazione o ogni	
	altro atto gratuito.	
	Il trasferimento delle partecipazioni avrà effetto nei confronti della società nel mo-	
	mento del deposito della prescritta documentazione presso il Registro delle Impre-	
	se competente.	
	Nel caso in cui il trasferimento avvenga senza l'osservanza di quanto prescritto nel	
	presente statuto, lo stesso non avrà effetto verso la società e l'acquirente non sarà	
	legittimato all'esercizio del diritto di voto, degli altri diritti amministrativi e dei diritti	
	patrimoniali, salvo che tutti gli altri soci, per iscritto, in qualunque momento, consen-	
	tano al trasferimento.	
	Qualora uno dei soci privati, dunque con l'esclusione del socio pubblico, intenda tra-	
	sferire in tutto o in parte la propria quota:	
	a) dovrà dare comunicazione del proprio intendimento a tutti gli altri soci e all'ammi-	

	nistratore unico, mediante lettera raccomandata a/r contenente l'indicazione della	
	persona dell'acquirente, del corrispettivo offerto (e dell'equivalente in denaro in ca-	
	so di prestazione diversa dal denaro, anche se fungibile) e delle altre modalità del-	
	la prestazione;	
	b) ciascun socio, entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione, come	
	risultante dal timbro postale, potrà esercitare il diritto di prelazione, alle condizioni	
	di cui in seguito, mediante lettera raccomandata a/r, spedita all'organo amministrati-	
	vo ed al socio alienante;	
	c) I soci aventi diritto potranno esercitare il diritto di prelazione a parità di condizioni;	
	d) Qualora il corrispettivo del trasferimento non sia costituito dal denaro, gli altri so-	
	ci potranno esercitare la prelazione versando la somma di denaro che il socio inten-	
	zionato a trasferire la quota avrà indicato nella comunicazione di cui sopra. In man-	
	canza della suddetta indicazione tale comunicazione sarà considerata priva di effet-	
	ti;	
	e) Qualora più soci intendano esercitare la prelazione, la quota sarà attribuita in mi-	
	sura proporzionale alla partecipazione di ciascuno alla società;	
	f) il diritto di prelazione dovrà essere esercitato per l'intera partecipazione da aliena-	
	re, anche nel caso che il proponente intenda dividerla tra più acquirenti.	
	Il mancato esercizio del diritto di prelazione, nel termine e con le modalità sopra	
	stabilite, determina la decadenza dal diritto, con la conseguenza che la quota sarà	
	liberamente trasferibile entro i successivi novanta giorni.	
	<b>TITOLO III</b>	
	<b>ORGANI DELLA SOCIETA'.</b>	
	<b>ARTICOLO 8. ORGANI DELLA SOCIETA'</b>	
	Sono organi della società:	

	* l'assemblea dei soci;	
	* l'amministratore unico;	
	* il revisore unico (se nominato).	
	<b>ARTICOLO 9. CONVOCAZIONE DELL'ASSEMBLEA</b>	
	L'assemblea è convocata, anche fuori della sede sociale, purché nel territorio dello	
	Stato italiano, a cura dell'organo amministrativo o da tanti soci che rappresentino al-	
	meno 1/3 (un terzo) del capitale sociale.	
	La convocazione, contenente il giorno, l'ora, gli argomenti iscritti all'ordine del gior-	
	no, il luogo della riunione in prima e in seconda convocazione, potrà avvenire me-	
	diante:	
	a) lettera raccomandata o telegramma spedito ai soci almeno otto giorni prima	
	dell'adunanza nel domicilio risultante dal registro delle imprese oppure	
	b) messaggio di posta elettronica inviato ai soci almeno otto giorni prima dell'adu-	
	nanza all'indirizzo di posta elettronica comunicato alla società e risultante dal libro	
	soci, se messo in uso.	
	Sarà del pari considerata effettuata la comunicazione dell'avviso di convocazione	
	ove il relativo testo sia datato e sottoscritto per presa visione del socio destinatario.	
	Gli avvisi di ricevimento e il messaggio di conferma del ricevimento per posta elet-	
	tronica, trasmesso dal socio con lo stesso mezzo ovvero la ricevuta di consegna di	
	messaggio di posta elettronica certificata, sono conservati agli atti della società.	
	Nell'avviso di convocazione potrà essere prevista una data ulteriore di seconda	
	convocazione per il caso in cui nella prima l'assemblea non risultasse legalmente	
	costituita; comunque anche in seconda convocazione valgono le medesime mag-	
	gioranze previste per la prima convocazione.	
	In mancanza di regolare convocazione l'assemblea è regolarmente costituita quan-	



	do vi partecipano l'intero capitale sociale, e l'amministratore e il sindaco, se nomina-	
	to, sono presenti o informati della riunione e nessuno si oppone alla trattazione	
	dell'argomento all'ordine del giorno.	
	In presenza di regolare convocazione l'assemblea si costituisce con le maggioran-	
	ze previste dalla legge.	
	<b>ARTICOLO 10. SVOLGIMENTO DELL'ASSEMBLEA</b>	
	L'assemblea è presieduta dall'amministratore unico o, in caso di assenza o di impe-	
	dimento di questi, dalla persona designata dall'assemblea.	
	Il presidente, nel caso in cui il verbale non sia redatto da un notaio, è assistito da	
	un segretario, designato dall'assemblea anche tra i non soci.	
	Spetta al presidente dell'assemblea constatare la regolare costituzione della stes-	
	sa, accertare l'identità e la legittimazione dei presenti, dirigere e regolare lo svolgi-	
	mento dell'assemblea ed accertare e proclamare i risultati delle votazioni	
	Il socio può farsi rappresentare in assemblea con le modalità e nei limiti previsti dal-	
	l'art. 2372 c.c..	
	<b>ARTICOLO 11. MODALITA' DI VOTAZIONE E QUORUM DELIBERATIVI</b>	
	Le deliberazioni sono adottate con le modalità di votazione di volta in volta determi-	
	nate dal presidente dell'assemblea, con esclusione del voto segreto.	
	L'assemblea dei soci delibera con le maggioranze previste dalla legge.	
	<b>ARTICOLO 12. POTERI DELL'ASSEMBLEA</b>	
	L'assemblea esercita le funzioni deliberative riservatele dalla legge ed in particola-	
	re stabilisce gli indirizzi generali per la gestione della società e lo sviluppo dei servi-	
	zi, ai quali l'amministratore dovrà attenersi per il perseguimento delle finalità sociali.	
	<b>ARTICOLO 13. AMMINISTRATORE UNICO</b>	
	La società è amministrata da un amministratore unico, nominato dall'assemblea	

	dei soci. L'amministratore, che potrà anche non essere socio, dura in carica per il	
	periodo di volta in volta determinato dai soci all'atto della nomina.	
	L'amministratore unico è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e	
	straordinaria della società, essendo ad esso demandato di compiere tutti gli atti op-	
	portuni per l'attuazione dell'oggetto sociale, esclusi soltanto quelli che, per legge	
	e/o statuto, sono riservati all'assemblea dei soci.	
	L'amministratore unico può altresì sottoporre all'assemblea dei soci ogni altro atto	
	che ritenga utile e/o di rilievo essenziale per l'attività della società.	
	L'amministratore unico ha anche:	
	* la facoltà di promuovere azioni, impugnative, istanze e di resistere in giudizio a-	
	vanti a qualsiasi Autorità Giudiziaria e Amministrativa, in qualsiasi sede e grado,	
	nonché di rinunciare agli atti del giudizio;	
	* la facoltà di transigere liti o comprometterle in arbitrati rituali e irrituali;	
	* la responsabilità della direzione generale e della guida della struttura tecni-	
	co-amministrativa della società.	
	<b>ARTICOLO 14. RAPPRESENTANZA DELLA SOCIETA'</b>	
	All'amministratore unico è attribuita la rappresentanza della società di fronte ai terzi	
	ed in giudizio, senza alcuna limitazione.	
	<b>ARTICOLO 15. REVISORE UNICO</b>	
	L'assemblea nomina il revisore unico della società secondo le procedure di legge	
	vigenti in materia, per un durata di tre anni.	
	Il compenso previsto per la carica in oggetto è pari a quanto stabilito dal Decreto	
	Ministeriale vigente in materia con riduzione del 15% (quindici per cento).	
	<b>TITOLO IV</b>	
	<b>BILANCIO, UTILI E SCIoglimento DELLA SOCIETA'</b>	

	<b>ARTICOLO 16. ESERCIZI SOCIALI E BILANCIO</b>	
	L'esercizio sociale si chiude al trentuno dicembre di ogni anno.	
	Alla fine di ogni esercizio, l'amministratore unico, entro i termini di legge e con l'os-	
	servanza delle disposizioni di legge e in coerenza con la normativa attinente la fi-	
	nanza pubblica, procede alla compilazione del bilancio, sotto l'osservanza delle di-	
	sposizioni degli art. 2423 ss. c.c..	
	<b>ARTICOLO 17. UTILI</b>	
	Gli utili di bilancio saranno ripartiti come segue:	
	* il cinque per cento al fondo di riserva legale, fino a che questo non abbia raggiun-	
	to il quinto del capitale sociale;	
	* la rimanenza verrà distribuita tra i soci, nel rispetto dell'art. 2478-bis, c.c., in misu-	
	ra proporzionale alla partecipazione da ciascuno posseduta, salvo diversa decisio-	
	ne dei soci.	
	<b>ARTICOLO 18. SCIoglimento E LIQUIDAZIONE DELLA SOCIETA'</b>	
	Lo scioglimento e la liquidazione della società avverranno nei casi e secondo le mo-	
	dalità di Legge.	
	L'assemblea delibera sulla nomina di un liquidatore e sui poteri a lui conferiti.	
	<b>TITOLO V</b>	
	<b>DIRETTORE, DOMICILIAZIONE E DISPOSIZIONI FINALI</b>	
	<b>ARTICOLO 19. DIRETTORE DELLA FARMACIA</b>	
	Il socio privato dovrà svolgere anche le funzioni di Direttore della Farmacia, a fron-	
	te di una remunerazione stabilita nel contratto di servizio e legata al raggiungimen-	
	to degli obiettivi, assumendo in prima persona tutte le responsabilità peculiari della	
	funzione. Qualora per qualunque motivo delegasse la funzione di direttore della far-	
	macia ad un altro farmacista estraneo alla compagne sociale dovrà farsi carico del-	

	la remunerazione economica conseguente alla funzione delegata.	
	<b>ARTICOLO 20. DOMICILIAZIONE. LIBRO DEI SOCI</b>	
	Con decisione dell'Organo Amministrativo la società potrà adottare il libro soci e su-	
	bordinare all'iscrizione nel libro medesimo, l'esercizio dei diritti sociali, ferma restan-	
	do la necessità di assolvere preventivamente le formalità di cui all'art. 2470 c.c.	
	Il libro istituito sarà sottoposto alle vidimazioni di cui all'art. 2215 comma 1° c.c.	
	Nel libro dei soci, oltre alle generalità dei soci e alle rispettive quote di partecipazio-	
	ne, andranno riportati l'indirizzo al quale i soci intendono ricevere le comunicazioni	
	che, in difetto di indicazione contraria da parte del socio è quello risultante dal Regi-	
	stro delle Imprese, il numero di fax e l'indirizzo email degli stessi.	
	Ove sia istituito il libro dei soci, il domicilio dei soci, per tutte le comunicazioni previ-	
	ste dal presente statuto, è quello risultante dal libro stesso, anche se differente da	
	quello risultante dal Registro delle Imprese.	
	L'organo amministrativo ha l'obbligo di aggiornare tempestivamente il libro soci ed i	
	soci di comunicare tempestivamente all'organo amministrativo ogni variazione dei	
	dati riportati nel libro stesso.	
	<b>ARTICOLO 21. DISPOSIZIONI FINALI</b>	
	Per tutto quanto non espressamente previsto e disciplinato dal presente Statuto si	
	intendono richiamate ed applicabili le disposizioni delle leggi vigenti.	
	Per tutte le controversie che dovessero insorgere fra la società, i soci e i compo-	
	nenti degli organi sociali, il Tribunale competente sarà quello di Latina.	

COPIA SU SUPPORTO INFORMATICO CONFORME AL DOCUMENTO ORIGINA-
LE SU SUPPORTO CARTACEO AI SENSI DELL'ART.22 DEL D.LGS N.235
DEL 30 DICEMBRE 2010 IN VIGORE DAL 25 GENNAIO 2011